CREDITO ITALIANO

# PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE

**al Prestito Nazionale 5 % netto per le spese di guerra**

## PROGRAMMA.

Il Governo del Re, con R. Decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, provvede alla emissione di un nuovo Prestito Nazionale, per raccogliere i mezzi finanziari occorrenti a fronteggiare le spese di guerra.

L'operazione è affidata, in base al citato R. Decreto, a un Consorzio finanziario-bancario, presieduto dalla Banca d'Italia, al quale, oltre gli Istituti di emissione, partecipano le Casse di Risparmio ordinarie, le Banche di Credito ordinario, le Banche Popolari e le Cooperative di credito, le Società e le Ditte Bancarie indicate nell'elenco riprodotto in calce.

L'emissione ha luogo per **pubblica sottoscrizione** in obbligazioni estinguibili entro il termine di 25 anni, a partire dal 1° gennaio 1916, e fruttanti, a decorrere dalla stessa data, l'interesse netto da ogni imposta e tassa presente e futura, di lire **cinque per cento** l'anno, pagabile nel Regno e nelle Colonie Italiane in rate semestrali, al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno.

Le obbligazioni non saranno soggette nè a conversione nè a riscatto fino al 1° gennaio 1926, e saranno rimborsabili, senza sorteggio, non più tardi del 1° gennaio 1941, al pieno valore nominale. Esse sono rappresentate da titoli al portatore del valore di L. 100, 500, 1000, 5000, 10000 e 20000; sono tramutabili in certificati nominativi, a richiesta dei possessori, e le iscrizioni nominative possono essere di L. 100 e di qualunque somma multipla di cento.

I titoli del presente Prestito sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, ai titoli del Debito Pubblico consolidato, e al pari di questi vengono accettati quante volte, per disposizione di legge e di regolamenti, siano richieste corresponsioni, o prestazioni, o rinvestimenti, o depositi cauzionali provvisori e definitivi, o depositi a garanzia in titoli del Debito Pubblico dello Stato.

BVE 0573547

È in facoltà dei sottoscrittori di anticipare in qualunque momento i versamenti, purchè a rate intere, col conseguente sgravio dei relativi interessi. Le rate anticipate nei giorni dal 10 a tutto il 25 gennaio saranno esenti da interessi.

Per ogni ritardato versamento oltre le prescritte scadenze sarà dovuto l'interesse di mora del 6 %, in ragione di anno, dal giorno della scadenza.

Quando i versamenti fossero ritardati oltre la scadenza delle rate successive o al di là di un mese dalla scadenza dell'ultima rata, i titoli saranno realizzati al meglio, per conto e a rischio dei ritardatari.

---

In pagamento delle obbligazioni del nuovo Prestito vengono accettati, tanto all'atto della sottoscrizione, come successivamente in pagamento di rate, e fino a concorrenza del totale importo sottoscritto, i Buoni del Tesoro ordinari all'intero valore nominale, salvo lo sconto degli interessi al 4.50 %.

Vengono pure accettati in pagamento, ma soltanto all'atto della sottoscrizione e per un importo non superiore alla metà della somma di capitale nominale sottoscritta:

*a)* i Buoni del Tesoro quinquennali 4 % scadenti nell'anno 1917 (*), al valore di L. 99 ogni cento lire di valor nominale, con l'aggiunta degli interessi maturati;

*b)* i Buoni del Tesoro quinquennali 4 % scadenti nell'anno 1918 (**), al valore di L. 97.80 per ogni cento lire di valor nominale, con l'aggiunta degli interessi maturati.

---

All'atto della sottoscrizione, nei giorni dal 10 gennaio al 10 febbraio 1916, saranno consegnati, a coloro che verseranno l'intero ammontare della somma sottoscritta, **i titoli definitivi al portatore.**

Agli altri sottoscrittori saranno rilasciati **certificati provvisori nominativi,** sui quali verrà data quietanza dei versamenti eseguiti. Siffatti certificati provvisori saranno emessi esclusivamente dalla Banca d'Italia, come Tesoriere dello Stato; ai sottoscrittori che si rivolgeranno alle altre casse incaricate saranno rilasciate ricevute da cambiarsi dalle casse medesime, nei giorni seguenti, con i relativi certificati provvisori emessi dalla Banca d'Italia.

I detti certificati sono trasmissibili mediante girata. Il cambio di essi con i titoli definitivi verrà effettuato presso la Filiale della Banca d'Italia emittente.

---

Le sottoscrizioni nelle Colonie Italiane saranno ricevute presso le rispettive Filiali degli Istituti di emissione, e nella Somalia italiana presso quella Regia Tesoreria.

---

(*) 1ª, 2ª e 3ª emissione 1912 (legge 21 marzo 1912, n. 191).

(**) Emissione 1913 (legge 29 dicembre 1912, n. 1352) – 1ª emissione 1914 (legge 4 gennaio 1914, n. 1).

(*Data*) .....

# *Al* CREDITO ITALIANO

**MILANO**

Io sottoscritto .....

domiciliato in ..... Via .....

dichiaro di sottoscrivere, in base al prospetto d'emissione del nuovo **Prestito Nazionale 5 %** ed alle condizioni in esso contenute:

**Nom. Lire** .....

al prezzo di L. **97,50** versando

**a liberazione totale** ..... L.

**per N.** ..... **rate**

(*) più interessi 5 % per giorni ..... » L. .....

**in contanti** ..... L.

**a debito del mio conto corrente**

**in Buoni del Tesoro** quinquennali scad. 1917 a L. **99,—** (**) »

» » » » » » 1918 » **97,80** (**) »

» » » » ordinari ..... » L. .....

In quanto sia possibile domando mi siano riservati:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N. ..... | titoli da L. | **100** | ..... L. | |
| » ..... | » » | **500** | ..... » | |
| » ..... | » » | **1.000** | ..... » | |
| » ..... | » » | **5.000** | ..... » | |
| » ..... | » » | **10.000** | ..... » | |
| » ..... | » » | **20.000** | ..... » | |

L. .....

(*Firma*) .....

(*) Per le sottoscrizioni effettuate dopo il 25 Gennaio 1916.

(**) Come da distinta e conteggio a tergo.

2155-915-TURATI E C.

15 ter

# Buoni del Tesoro quinquennali

| Valore Nominale | Scadenza | Importo conteggiato in base al R. Decreto 22 Dicembre 1915 | Interessi decorsi e non riscossi | TOTALE | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**La sottoscrizione al Prestito Nazionale è aperta nel Regno dal giorno 10 gennaio 1916 a tutto il 10 febbraio successivo presso le Sedi, Succursali e Agenzie della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.**

Gli Istituti di credito ordinario, le Casse di Risparmio, le Banche Popolari, le Società e le Ditte Bancarie associate agli Istituti di emissione, e così le Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, hanno facoltà di raccogliere le sottoscrizioni per portarle agli Istituti di emissione medesimi. Eguale facoltà è riservata anche agli esattori delle imposte dirette e agli uffici postali, secondo speciali norme, che saranno stabilite dai rispettivi Ministeri e che il Consorzio bancario farà opportunamente conoscere.

**Il prezzo di emissione delle dette obbligazioni è fissato nella ragione di L. 97.50 per cento.**

**Le sottoscrizioni sono tutte irriducibili.**

**Per le sottoscrizioni ricevute, con relativo versamento, entro il giorno 25 gennaio 1916 vengono abbuonati gli interessi maturati.**

Per le sottoscrizioni posteriori, e cioè effettuate dal 26 gennaio al 10 febbraio 1916, oltre l'importo capitale, debbono essere corrisposti, **a partire dal 1° gennaio 1916 a tutto il giorno della sottoscrizione,** gli interessi in ragione di 5 % del valore nominale dei titoli sottoscritti.

Le sottoscrizioni da L. 100 debbono essere integralmente saldate all'atto della sottoscrizione.

Per quelle di somme superiori a L. 100, i sottoscrittori hanno facoltà di pagare la somma sottoscritta nelle seguenti rate:

**1ª rata:** all'atto della sottoscrizione dal 10 gennaio al 10 febbraio ..... L. 25. —
— senza interessi se la sottoscrizione viene effettuata dal 10 a tutto il 25 gennaio;
— oltre interessi maturati al 5 % s/ L. 25 dal 1° gennaio al giorno della sottoscrizione, se la sottoscrizione medesima viene effettuata dal 26 gennaio a tutto il 10 febbraio;

**2ª rata:** 10 aprile 1916 ..... » 25. —
oltre gli interessi maturati al 5 % dal 1° gennaio sino al 10 aprile 1916 s/ L. 25;

**3ª rata:** 3 luglio 1916 ..... » 30. —
oltre gli interessi maturati al 5 % dal 1° gennaio al 3 luglio 1916 s/ L. 30 e meno l'importo della cedola scaduta il 1° detto in L. 2.50;

**4ª rata:** 3 ottobre 1916 ..... » 17.50
oltre gli interessi maturati al 5 % dal 1° gennaio al 3 ottobre 1916 s/ L. 20 rappresentanti il saldo del valore nominale.

F. CERI
Rac
1/39

Gli italiani residenti all'estero possono prendere parte alla sottoscrizione presso i Regi Consolati, presso le Agenzie e i Corrispondenti del Banco di Napoli in America, e presso quegli Istituti e quelle Ditte Bancarie che saranno indicati dal Ministero del Tesoro. Alla sottoscrizione medesima verranno applicate le stesse condizioni fissate per l'interno del Regno, **esclusa la rateazione dei pagamenti.**

Le sottoscrizioni nelle colonie e all'estero potranno essere ricevute sino a tutto il 31 marzo 1916, e i versamenti relativi comprenderanno, oltre l'importo capitale, gli interessi alla ragione del 5 % dal giorno 26 gennaio sino al giorno del pagamento.

---

I possessori delle obbligazioni del Prestito Nazionale 4.50 %, emesso con Regio Decreto 15 giugno 1915, n. 859, potranno ottenere la equiparazione delle dette obbligazioni a quelle del nuovo Prestito, versando L. 2.50 per ogni cento lire di capitale nominale.

Il R. Governo si è riservato di fissare le relative modalità entro il 10 gennaio 1916 con Decreto Luogotenenziale.

*Roma, dalla Direzione Generale della Banca d'Italia, addì 29 dicembre 1915.*

275982

TURATI E C. - MILANO